



# COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

Prot. nr. 1477 - 9.4 del 28 febbraio 2024  
Ordinanza nr. 8 / 2024 / PS

Terre d'Adige, 28 febbraio 2024

Oggetto: **Divieto pratica delle attività alpinistiche e dello sci fuoripista**

## IL SINDACO

**Considerate** le attuali particolari condizioni nivometereologiche, ed il quadro evolutivo delle stesse. **Ritenuto** con decorrenza immediata, ricorrendo le condizioni definite come grado di pericolo marcato, forte e molto forte (rif. 3-4-5), così come individuati nella declaratoria contenuta nel bollettino valanghe (<https://valanghe.report/bulletin/latest>), di vietare la pratica di tutte le attività alpinistiche e dello sci fuoripista al di sopra dei 1700 mt di altitudine.

**Rilevato** pertanto necessario, al fine di preservare l'incolumità pubblica, vietare la pratica sportiva al di fuori dei tracciati e delle piste segnalate ed autorizzate, nelle condizioni di cui sopra.

**Visto** IL Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

## ORDINA

per quanto esposto in premessa, **l'adozione immediata** dei seguenti provvedimenti:

**SONO VIETATE, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E, RICORRENDO LE CONDIZIONI DEFINITE COME GRADO DI PERICOLO MARCATO, FORTE E MOLTO FORTE (RIF. 3-4-5), COSÌ COME INDIVIDUATI NELLA DECLARATORIA CONTENUTA NEL BOLLETTINO VALANGHE (<https://valanghe.report/bulletin/latest>) LA PRATICA DI TUTTE LE ATTIVITA' ALPINISTICHE E DELLO SCI FUORIPISTA AL DI SOPRA DEI 1700 MT DI ALTITUDINE NELLE ZONE ADIACENTI ALLE AREE SCIABILI, OVVERO ALLE PISTE DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLA PAGANELLA, CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRE D'ADIGE.**

La Società Paganella 2001 S.p.A. di Andalo si farà carico di adottare, per quanto di rispettiva competenza, tutti i dovuti accorgimenti dando la massima pubblicità al presente provvedimento. Si raccomanda alla precitata Società concessionaria di impianti e piste, di attenersi scrupolosamente ai piani di prevenzione e sicurezza approvati dalla P.A.T.



## AVVERTE

che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.

## INFORMA

gli escursionisti del conseguente obbligo di consultazione preventiva del bollettino valanghe reperibile al link <https://valanghe.report/bulletin/latest> e dell'opportunità di dotarsi di ricercatori elettronici e di attrezzature idonee per l'autosoccorso.

## AVVERTE

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.R.G.A. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune. **E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.**



La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo comunale e trasmessa a:

- Stazione Carabinieri di Vallelaghi
- Stazione Carabinieri di Andalo
- Comune di Andalo
- Comune di Fai della Paganella
- Comune di Molveno
- Paganella 2001 S.p.A.
- Commissione valanghe presso Ufficio previsioni e pianificazione
- Consorzio Skipass Paganella
- Valle Bianca S.p.A.

